



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020

VISTI:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Legge regionale n. 2 gennaio 2019 n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)";
- la deliberazione Giunta Regionale n. 402 del 30 marzo 2020 e l'Allegato A, che individua criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali per l'integrazione dei canoni di locazione così come previsto dall'art. 11 della legge n. 431/1998.

IL DIRIGENTE

In attuazione del decreto sindacale n. 1/2020 del 07/01/2020 con il quale è stato conferito all'Avv. Massimo Bigoni l'incarico di Dirigente dell'Area 3 Servizi Alla Persona e alle Imprese, con decorrenza dal 02/01/2020;

RENDE NOTO

Art. 1

INDIZIONE BANDO

È indetto il bando di concorso per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020.

A partire dalla data del **15 giugno 2020** e fino al termine ultimo perentorio **15 luglio 2020 entro le ore 12,30**, i soggetti in possesso dei requisiti previsti possono presentare domanda.

Art. 2

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso possono essere compilate in conformità al modello appositamente predisposto dal Comune ed allegato al presente bando, pubblicati sul sito istituzionale del Comune e distribuiti presso gli Uffici di Servizio Sociale del Comune di Terranuova Bracciolini attraverso apposito appuntamento.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione e riportare l'indirizzo e il recapito telefonico al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande devono essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità:

- a- personalmente all'Ufficio protocollo del Comune di Terranuova Bracciolini, in orario di apertura al pubblico – piazza della Repubblica n. 16;
- b- inviate all'indirizzo PEC/EMAIL: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it
- c- spedite tramite raccomandata postale a/r al Comune di Terranuova Bracciolini – Piazza della Repubblica n. 16 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Art. 3

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per l'ammissione al bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere residente nel comune di Terranuova Bracciolini e nell'immobile per il quale si richiede il contributo;
2. Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di altri Stati extra Europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
3. Assenza di titolarità, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro, fatti salvi i casi di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione:
 - a) in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo
 - b) su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge;
 - c) su quote di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità;
 - d) su alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
 - e) su alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 C.P.C.;
 - f) su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune di Terranuova Bracciolini. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge R.T. n. 2/2019.

3.1 Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE.

3.2 I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare, l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare allo stato non abitabile); per i cittadini comunitari e non comunitari, l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese d'origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. In caso di impossibilità a reperire la suddetta certificazione, la Commissione si riserva di accettare una autodichiarazione sostitutiva purché questa sia timbrata o vistata dall'Autorità consolare dello Stato estero in Italia e consegnata entro il 15 FEBBRAIO 2021 pena l'esclusione dal presente Bando.

4. Essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica (compresi alloggi ERP), con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali.

5. Non siano destinatari, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, di altro beneficio pubblico da qualunque Ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale nel Bando.

In caso di godimento di contributo, per sostegno alloggiativo percepito nell'anno 2020 attraverso la partecipazione alla misura straordinaria a seguito dell'emergenza Covid-19, l'importo di tale contributo verrà scomputato da quanto riconosciuto per il contributo affitti anno 2020.

6. I soggetti richiedenti devono possedere un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai

fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

7. I soggetti richiedenti devono possedere un valore del patrimonio complessivo non superiore a 40.000,00 euro. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013).

8. I soggetti richiedenti devono possedere entro la data di scadenza del presente bando, i seguenti requisiti economici:

- certificazione (non scaduta al momento di presentazione della domanda) ISEE che attesti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi della normativa vigente in materia e che rientri nei valori indicati di seguito:

- saranno collocati nella **fascia A** i soggetti che presentino attestazione ISE uguale o inferiore ad **euro 13.391,82** (importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020) e incidenza del canone su tale valore, al netto degli oneri accessori, che risulti non inferiore al 14%.;
- saranno collocati nella **fascia B** i soggetti che presentino attestazione ISE compresa tra **euro 13.391,83** (importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020) ed **euro 28.770,41** e con incidenza del canone su tale valore, al netto degli oneri accessori, che risulti non inferiore al 24%.

In caso di Valore ISEE superiore a euro 16.500,00, limite vigente per l'accesso agli alloggi di ERP, stabilito dalla L.R. n. 2/2019 allegati a) e b) **oppure di ISE superiore ad euro 28.770,41** (limite di accesso dalla delibera regionale n.402/2020 Allegato A) **la domanda non verrà accolta. Le certificazioni ISEE che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni non verranno accolte.**

N.b.: i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della pubblicazione del presente bando.

Art. 4

NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE ECONOMICA

Ai fini del presente bando per determinare il nucleo familiare di riferimento e per determinare la situazione economica, si applicano le norme stabilite dal DPCM n.159/2013 e ss.mm.ii.

Art. 5

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli articoli. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti e delle altre situazioni soggettive richieste.

Art. 6

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt.46 e 47 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, a pena di esclusione:

1. Per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare deve essere dichiarato il numero di protocollo INPS dell'attestazione ISEE 2020.
2. Per i richiedenti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo e non siano in carico ai Servizi Sociali di questo Comune, il soggetto richiedente deve allegare autocertificazione da parte dei terzi interessati specificante la fonte e la forma di sostentamento del nucleo. Qualora il richiedente sia in carico ai Servizi Sociali si procederà d'ufficio.
3. Copia del contratto di affitto registrato e copia del pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso (2020).
4. Qualora siano presenti percettori di reddito con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, deve essere allegato alla

domanda il certificato della competente ASL. Per l'attribuzione del punteggio per nucleo familiare avente al proprio interno un soggetto affetto da handicap grave ai sensi della L.104/92 dovrà essere prodotta la relativa certificazione della ASL.

5. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;

Tutti gli altri requisiti e condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000.

Art. 7

ISTRUTTORIA DOMANDA

1. L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità.

2. Nel caso di incompletezza, irregolarità, mancata allegazione dei previsti documenti, l'ufficio provvederà alla richiesta di regolarizzazione formale della domanda, da concludersi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data di scadenza del bando.

3. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine di cui al comma 2, per fatto del concorrente, si procederà all'esclusione della domanda dalla procedura.

4. Costituisce, altresì, motivo di esclusione immediata:

- la presentazione della domanda oltre i termini perentorio fissato
- l'accertata mancanza dei requisiti di partecipazione alla data prevista.

Art. 8

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità; altresì provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda. La graduatoria di assegnazione elaborata sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione GRT n. 402/2020 pertanto sarà articolata su due fasce nel modo che segue:

- **fascia A** comprende i nuclei familiari che presentino attestazione ISE uguale o inferiore a **euro 13.391,82** (importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020) e incidenza del canone su tale valore, al netto degli oneri accessori, che risulti non inferiore al 14%;
- **fascia B** comprende i nuclei familiari che presentino attestazione ISE compresa tra **euro 13.391,83** (importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020) e **euro 28.770,41** e con incidenza del canone su tale valore, al netto degli oneri accessori, che risulti non inferiore al 24%.

Il Valore **ISEE** non deve essere superiore a **euro 16.500,00**.

Nell'ambito delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti **punteggi di priorità**:

1) Richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto escluse le cause di morosità.	punti 1
2) Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.	punti 1
3) Presenza nel nucleo familiare di persona con invalidità medio-grave o grave (67-100%)	punti 1
4) Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap grave (come definiti dalla L.104/92)	punti 2
5) Nucleo familiare mono genitoriale con figli a carico.	punti 1

I punteggi sono cumulabili fatto eccezione per il punteggio indicato al n. 3 che non è cumulabile con i punti indicati al n. 4.

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE ed in caso di ulteriore parità sarà effettuato un sorteggio.

2. La Graduatoria Provvisoria così predisposta, con l'indicazione specifica della percentuale di incidenza riportata, è pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale ed è altresì visionabile presso l'ufficio Servizi Sociale di questo Ente per **15 giorni** consecutivi.

3. Durante il periodo di pubblicazione, i richiedenti potranno presentare eventuali opposizioni, che saranno esaminate e decise dall'Ufficio competente, che successivamente predisporrà la graduatoria definitiva, da sottoporre all'approvazione del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona.

4. Della collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva o dell'esclusione non vengono inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei richiedenti. I rispettivi provvedimenti sono pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Terranuova Bracciolini. La pubblicazione ha valore di notifica.

Art. 9

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La Graduatoria, approvata ha validità annuale ed i relativi contributi vengono erogati ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo **1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020**.

2. Nel caso in cui il soggetto richiedente trasferisca la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Terranuova Bracciolini, il contributo è erogabile previa verifica da parte dell'Amministrazione circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; ma l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

3. In caso di trasferimento in altro Comune sarà erogato solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 10

ENTITA' DEL CONTRIBUTI

1. L'entità del contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni; sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili e con percentuali diverse dal 100% eventualmente dovuto e nei seguenti limiti massimi:

- a) **FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo teorico di €3.100,00;
- b) **FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo teorico di 2.325,00;

2. Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

3. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad 200,00 euro.

4. Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici erogati da qualunque Ente in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. In caso di godimento di contributo, per sostegno alloggiativo percepito nell'anno 2020 attraverso la partecipazione alla misura straordinaria a seguito dell'emergenza Covid-19, l'importo di tale contributo verrà scomputato da quanto riconosciuto per il contributo affitti anno 2020.

5. L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

6. Il contributo verrà erogato nei limiti e alle condizioni predette a valere sulla quota parte di risorse statali e regionali effettivamente assegnate al Comune, che potranno essere incrementate da risorse comunali, ove disponibili.

7. Il Comune si riserva la facoltà di destinare all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, una percentuale delle stesse alla fascia B, percentuale che, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A, non potrà superare il 40% delle risorse assegnate.

Art. 11

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo dopo il trasferimento delle risorse da parte della Regione e solo su presentazione delle ricevute di pagamento del canone.

2. Le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2020, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine **perentorio del 15 FEBBRAIO 2021**. Entro tale data dovrà essere presentata l'autodichiarazione sostitutiva timbrata o vistata dall'Autorità consolare dello Stato estero in Italia di cui al precedente punto 3.2.

3. In caso di mancata presentazione delle ricevute nel termine sopra previsto il contributo non sarà erogato e pertanto si considera decaduto il diritto al suddetto contributo.

4. In caso di morosità del conduttore, il contributo può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima a condizione che sia già in corso la procedura di sfratto ed il locatore interrompa tale procedura.

5. In caso di decesso del richiedente il contributo potrà essere liquidato agli eredi che ne facciano espressa richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso; gli eredi dovranno essere in possesso di idonea certificazione che attesti il loro stato e delle ricevute di pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.

6. È causa di decadenza del diritto al contributo, il rifiuto di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 12

MONITORAGGIO

Ai soli fini del previsto monitoraggio della misura di tali aiuti sono richiesti i seguenti dati:

- mq. alloggio quali risultano dalla Tassa Rifiuti (TARI);
- numero persone ultra 65enni presenti nel nucleo familiare;
- numero soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
- situazione di morosità già presente alla presentazione dalla Domanda;
- procedura di sfratto avviata;
- tipologia di contratto registrato;
- numero dei nuclei residenti nell'alloggio

Art. 13

CONTROLLI E SANZIONI

1. Sulle domande presentate verranno espletati i controlli preliminari sulla correttezza formale della richiesta, sulla composizione del nucleo familiare con banca dati anagrafe, nel rispetto e in applicazione dall'art. 11.6 DPCM n. 159/2013 e dell'art. 71 D.lgs. 445/2000.

2. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo ad integrazione canoni di locazione saranno inviati all'Agenzia delle Entrate, competente per il territorio, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento ex art. 11.13 DPCM n.159/2013.

3. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attività sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritti relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art.75 D.G.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

5. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 prevista dall'art. 383, D.L. n.78/2010.

ARTICOLO 14

Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Terranuova Bracciolini. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n.101/2018.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed ai regolamenti comunali.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente dell'Area Servizi Alla Persona e alle Imprese del Comune di Terranuova Bracciolini – Avv. Massimo Bigoni.

Il Dirigente
Avv. Massimo Bigoni